

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN
MODALITÀ TELEMATICA O IN MODALITÀ MISTA**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto o in modalità mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari.

Art. 2

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) Pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso esse si svolgano nella sola modalità a distanza, saranno videoregistrate e rese accessibili sul sito web comunale e trasmesse in diretta streaming tramite link sul portale istituzionale del Comune. Nel caso si svolgano in modalità mista, il cittadino potrà assistervi nella modalità consueta, cioè sedendo nella sala consiliare. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) Trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;

c) Tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti (possibilmente mediante registrazione del file della seduta).

Art. 3

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata per le sedute da remoto o miste deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) l'eventuale visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- f) la garanzia, ove necessario, della segretezza delle sedute del Consiglio comunale;
- g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei *files* dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

3. I partecipanti alla riunione si impegnano ad avere idonea strumentazione (connessione, audio, video) utile per il collegamento, in caso contrario non sarà possibile considerare valida la partecipazione.

Art. 4

Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica previamente comunicato da ogni Consigliere comunale. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale ed eventualmente il vice Segretario.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione della sua modalità di svolgimento: "*in presenza*", "*a distanza*". E' consentita la possibilità di collegamento "misto" da remoto solo per il Segretario e i funzionari e eventuali esperti che debbano partecipare alla riunione, in casi di necessità che ne rendano difficile la partecipazione in presenza.

Le modalità di convocazione a distanza verranno utilizzate solo per le sedute che si rendano indifferibili e urgenti e per la trattazione dei punti per i quali è strettamente necessario, rinviando alla prima seduta utile ogni altro argomento all'ordine del giorno.

La modalità di convocazione a distanza non può essere utilizzata per i seguenti punti: bilancio di previsione, rendiconto, piano strutturale, piano operativo.

All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per l'eventuale partecipazione da remoto.

3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento generale del Consiglio comunale.

4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare il Segretario e uno o più funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.

5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e possono partecipare anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

6. Con l'avviso di convocazione sono indicati le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene.

7. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipi in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 6.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni del Consiglio in modalità telematica è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio- videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro visivo (in presenza o a video) ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti da remoto, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale per consentire la propria identificazione e dovranno mantenere attivi videocamera e microfono per tutta la durata del consiglio comunale. In caso contrario verranno considerati assenti.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, disattivando la videocamera pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà e comunicando il rientro.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.

2. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per un periodo di non più di 10 minuti per consentire l'eventuale risoluzione dei problemi tecnici del Consigliere;

b) il venir meno, nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale; in alternativa, anche in questo caso, il Presidente può disporre una sospensione dei lavori per un periodo di non più di 10 minuti per consentire l'eventuale risoluzione dei problemi tecnici del Consigliere o dei Consiglieri la cui presenza risulti necessaria al raggiungimento del numero legale;

3. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.

4. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri collegati da remoto e l'ottenimento dei pareri necessari.

Art. 8

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto dei Consiglieri partecipanti in presenza è espresso secondo le modalità previste dal Regolamento generale.

3. Il voto dei Consiglieri partecipanti da remoto, è espresso:

a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale; i Consiglieri dovranno attivare il microfono ed esprimere il proprio voto favorevole, contrario o di astensione (avendo cura di mantenere attivata la videocamera per tutto il tempo);

b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.

4. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:

- accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto;

- proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;

b) consentire il voto scritto (tramite la chat della piattaforma o altra modalità che consenta inequivocabilmente l'espressione di volontà del consigliere)

Art. 9

Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto dei consiglieri collegati da remoto che lo hanno espresso.

2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 10

Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista.

2. Il verbale contiene inoltre:

- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;

- la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 11

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 13

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento generale per il funzionamento del Consiglio comunale.